

Newsletter n. 33 del 30 Settembre 2016

1. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) - Pubblicato un nuovo decreto modificativo ed integrativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, il **Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179**, recante "**Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**".

Il decreto - formato da 66 articoli **in vigore dal 14 settembre 2016** - prevede che il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione sia affidato a una **identità digitale**.

Debuttano, infatti, le definizioni di "**domicilio digitale**" e di "**identità digitale**":

Tutti i cittadini e le imprese hanno il **diritto all'assegnazione di un'identità digitale** attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle PP.AA., alle condizioni di cui all'articolo 64.

Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il **diritto di essere identificati dalle PP.AA. tramite l'identità digitale**, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di **riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale**.

Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è stata prevista la istituzione del pubblico elenco di fiducia denominato "**Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi**". In tale elenco sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

Viene istituita la figura del **commissario all'Agenda Digitale**, che avrà il compito di garantire l'avanzamento dei progetti dell'Agenda digitale italiana. I suoi poteri non si limiteranno al monitoraggio, ma potrà svolgere una funzione sostitutiva nel caso in cui l'amministrazione sia inadempiente.

In particolare, il decreto legislativo:

- ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del CAD prevedendo l'applicazione della disciplina oltre che alle pubbliche amministrazioni anche alle società a controllo pubblico;
- ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico di accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso servizi di pagamento elettronici;
- ha rafforzato il quadro sanzionatorio relativo alle amministrazioni e alle azioni per le violazioni dei diritti di cittadinanza digitale;
- ha coordinato la disciplina delle firme elettroniche e dei documenti informatici con le disposizioni previste dal regolamento europeo eIDAS;
- ha razionalizzato e semplificato la disciplina della trasmissione di documenti informatici tra le amministrazioni e tra queste e i privati;
- ha eliminato l'obbligo di conservare un documento informatico se questo è già in possesso della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici;
- ha istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici;
- ha semplificato e razionalizzato la disciplina del sistema pubblico di connettività e infine ha abrogato una serie di disposizioni per semplificare la disciplina e per attuare il principio di neutralità tecnologica.

La scadenza per il passaggio definitivo dal cartaceo al digitale per la gestione informatizzata dei documenti da parte degli enti pubblici, che inizialmente era fissata al 12 agosto 2016, ha subito un **rinvio al 12 dicembre 2016**.

Al Ministero della Pubblica Amministrazione, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, viene affidato il compito di mettere a punto le nuove norme per l'attuazione del CAD archiviando di fatto il D.P.C.M. del 13 novembre 2014 che aveva fissato la scadenza perentoria del 12 agosto 2016 (art. 61, comma 1).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. L. n. 177/2016 - Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016, la **Legge 19 agosto 2016, n. 177**, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Nello specifico, la legge provvede all'eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla gestione associata dei servizi comuni.

Previsto l'**assorbimento del Corpo forestale dello Stato (CFS) nell'Arma dei Carabinieri**, con l'obiettivo di dare unitarietà e più forza anche alla funzione di controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale. Il testo tiene conto delle indicazioni dei pareri parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Con la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, i corpi di polizia scendono da 5 a 4; viene così potenziato il livello di presidio del territorio attraverso il rafforzamento dell'attuale assetto con la cooperazione della capillare rete di strutture dell'Arma, delle sue capacità investigative e delle sue proiezioni internazionali per le attività preventive e repressive.

Nel nuovo comando viene assicurata la specializzazione attraverso l'impiego del personale del C.F.S. e si punta a risparmi di spesa di circa 100 milioni di euro in 3 anni.

Il nuovo comando è posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

3. MAGAZZINI GENERALI - Circolare ministeriale sulla determinazione dell'ammontare della cauzione da aggiornare annualmente

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **circolare n. 3693/C del 20 settembre 2016, Prot. 293717**, con la quale fornisce indicazioni in merito allo svolgimento dell'attività ispettiva relativa all'attività di **gestione di magazzini generali**.

La presente circolare – come precisato dal Ministero - è diretta in particolare alle Camere di commercio nel cui territorio di competenza sono presenti attività di gestione di magazzino generale, ma è indirizzata a tutte le Camere potenzialmente competenti nel caso di nuovi avvii di tale attività nella loro circoscrizione di competenza .

All'esame della circolare vi è, nello specifico, la **determinazione dell'ammontare della cauzione**, prevista dall'art.2 del R.D. 16 gennaio 1927, n.126, che attualmente, per la gestione di un magazzino generale, ammonta ad **euro 25.823,00**.

Tale somma può non essere adeguata alla potenziale entità del danno cui si potrebbe incorrere, con la conseguenza che alcune imprese si trovano ad immobilizzare una cifra superiore all'eventuale ammontare del danno arrecabile mentre altre imprese attraverso l'impegno di una cifra relativamente importante adempiono all'obbligo di legge, ma si trovano costretti ad integrare la copertura stipulando un'ulteriore autonoma polizza assicurativa per ottenere un eventuale congruo risarcimento.

L'obiettivo del Ministero è quello di predisporre un adeguato strumento per l'operatore che intende avviare o modificare l'attività di magazzino generale, per la **determinazione della cauzione** il cui specifico ammontare per la singola azienda, è comunicato dall'azienda stessa attraverso l'apposito **modello SCIA** (il cui testo viene riportato in allegato alla circolare)..

Con la presente circolare il Ministero ha cercato, pertanto, di introdurre uno strumento idoneo ad individuare un sistema equo per:

- **rideterminare la cauzione per gli esercizi in essere;**
- **fissare la cauzione per gli esercizi che avviano l'attività;**

- aggiornare la cauzione nel tempo.

Attraverso l'esame dei dati e informazioni raccolti fra i singoli magazzini generali presenti del territorio, il Ministero ha predisposto delle tabelle (allegate alla circolare) per la determinazione del deposito da pagare **compreso tra un minimo di euro 14.000 e un massimo di euro 700.000** previsto dal legislatore.

Con la presente circolare il Ministero invita espressamente i magazzini operanti, ad **integrare il valore della cauzione** attuale, applicando i criteri introdotti dalla circolare, **nel termine di sei mesi dalla data della circolare stessa**.

Al contempo, la circolare chiarisce, inoltre, che **ogni anno** bisognerà rivedere il valore della cauzione sulla base dell'eventuale modifica del valore di uno o più indicatori.

Il termine per provvedere all'aggiornamento, in questo caso, è fissato al **30 luglio di ciascun anno**, ovvero è di 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Le imprese che determinano la cauzione per la prima volta, quindi in fase di avvio dell'attività, in assenza del bilancio nel primo anno di vita dovranno prendere in considerazione, relativamente ai ricavi ed alle fedeli di deposito, la previsione del volume dell'attività formalizzata tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

4. PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT) - Pubblicato il decreto del Segretariato della Giustizia Amministrativa sull'avvio della sperimentazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, il **Decreto 12 settembre 2016**, recante "*Regolamento sulle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, concernente la comunicazione di avvio della sperimentazione del P.A.T. dal 10 ottobre al 30 novembre 2016. (Decreto n. 106/2016)*".

Dal 10 ottobre 2016 al 30 novembre 2016 tutte le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e tutti i Tribunali amministrativi regionali saranno coinvolti nella sperimentazione del Processo amministrativo telematico.

La sperimentazione riguarderà i **solli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016**.

In questa fase – come si legge nel comunicato pubblicato sul sito Giustizia Amministrativa - tutti i depositi delle parti del giudizio e tutta la conseguente attività delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016, dovranno **obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica**.

Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali, con la conseguenza che ai fini della tempestività del deposito si dovrà fare esclusivo riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Giustizia Amministrativa e scaricare le istruzioni operative per la sperimentazione clicca qui.](#)

5. SINP - Definite le regole tecniche e di funzionamento - In vigore dal 12 ottobre

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 – Supplemento Ordinario n. 42. Il **Decreto 25 maggio 2016, n. 183**, recante "*Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*".

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - **in vigore dal 12 ottobre 2016** - definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del **Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)**.

Il Sistema sarà operativo sull'infrastruttura informatica dell'INAIL e sarà resa disponibile per ciascun ente.

I dati raccolti riguarderanno:

- *il quadro produttivo e occupazionale, che tiene conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali;*

- il quadro dei rischi, generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari;
- il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività;
- il quadro delle azioni di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
- il quadro degli interventi di vigilanza, contenente i dati riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il quadro relativo agli infortuni verificatisi per ciascun settore.

Ricordiamo che il SINP, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008, è costituito dai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute, dell'Interno, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, INAIL, IPSEMA, ISPEL, con il supporto del CNEL e il contributo di organismi paritetici e istituti di settore.

Le parti sociali possono consultare periodicamente i flussi informativi del SINP, ad eccezione di quelli relativi alle attività di vigilanza.

Il SINP ha l'**obiettivo** di fornire dati per indirizzare, organizzare, stabilire e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per orientare le attività di vigilanza, mediante l'uso integrato dei dati al momento disponibili nei sistemi informativi dei vari enti, l'integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate.

La gestione tecnica ed informatica del SINP è affidata all'INAIL, ente individuato anche per la titolarità del trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196/2003).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sui contenuti del decreto clicca qui.](#)

6. IL RIORDINO DELLA SCIA - Le osservazioni dell'Antitrust e della Conferenza delle Regioni sullo schema di decreto SCIA2

Ricordiamo, anzitutto, che il Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016, dopo aver approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di segnalazione certificata di inizio attività (c.d. **SCIA1**) - poi concretizzatosi nella pubblicazione del **D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126** - ha anche approvato, in via preliminare, un secondo decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (c.d. **SCIA2**).

Nello specifico lo schema di decreto - composto da 6 articoli e da una Tabella - proseguendo l'attuazione della delega, provvede ora alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia:

- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- silenzio assenso;
- comunicazione preventiva;
- titolo espresso.

Dopo il Parere del **Consiglio di Stato** del 4 agosto 2016, n. 1784/2016, di cui abbiamo parlato nella nostra newsletter n. 30 del 18 agosto, sono arrivati ora anche i pareri dell'Antitrust e della Conferenza Unificata.

1) In audizione alle Commissioni del Senato, il 20 settembre 2016, l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** ha espresso il proprio **parere favorevole** sullo schema di decreto, attraverso il quale viene raggiunto l'obiettivo di fornire **certezza ai rapporti giuridici** attraverso regole chiare e di immediata comprensione anche attraverso apposite tecniche redazionali che elencano in tabella, per ogni attività, il corretto regime amministrativo applicabile, la concentrazione degli eventualmente plurimi regimi amministrativi ed i riferimenti normativi. Si vuole così ridurre gli oneri burocratici, i tempi amministrativi e eliminare gli sdoppiamenti procedurali.

Tuttavia, l'Antitrust fornisce alcuni **rilievi** in merito alla necessità di un costante censimento delle attività e dei relativi regimi amministrativi in relazione a disposizioni legislative sopravvenute al fine di evitare lacune in relazione a nuove attività generate dal mercato e dall'innovazione tecnologica che potrebbero sfuggire alle attuali classificazioni.

2) La **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, pur condividendo, in linea generale, il lavoro predisposto dal Governo per la ricognizione dei regimi, finalizzato a dare attuazione alla delega di cui all'art. 5 della L. 124/2015 ed alla previsione dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs 126/2016, ha ritenuto indispensabile intervenire su alcuni punti dell'articolato con un **documento del 29 settembre 2016. Prot. 16/105/CU01/C1-C4-C5-C11.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide, inoltre, la necessità di **considerare il decreto in esame il primo fondamentale momento di ricognizione della normativa vigente** che dovrà essere completato e monitorato attraverso i decreti correttivi ed integrativi previsti ai sensi del comma 3, dell'art. 5, della Legge n. 124 del 2016, come indicato dallo stesso Consiglio di Stato.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due documenti clicca qui.](#)

7. PREVENZIONE INCENDI - STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA - Nuovi chiarimenti sulla regola tecnica

Con **Nota del 16 settembre 2016, Prot. n. 11257**, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti su alcuni aspetti della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, emanata con D.M. 28 febbraio 2014.

Le indicazioni fornite dalla Nota n.11257/2016 integrano una precedente Nota del 12/09/2014 in cui veniva chiarito che i **villaggi turistici** rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive all'aria aperta se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I nuovi chiarimenti forniti dai Vigili del Fuoco riguardano:

- *distanze tra unità abitative/aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata;*
- *illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione;*
- *air camping;*
- *prescrizioni particolari e aggiuntive.*

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

8. RETI DI IMPRESA E ARTIGIANATO DIGITALE - Al via il secondo bando 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto il secondo bando per le aggregazioni di imprese che operano o vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale.

Rispetto al precedente intervento:

- 1) le aggregazioni proponenti devono essere **costituite da un numero minimo di imprese pari a 5, e non più 15**;
- 2) i programmi di investimento, localizzati sull'intero territorio nazionale, devono avere **un importo tra 100 mila e 800 mila euro** ed essere finalizzati alla creazione e allo sviluppo di:
 - a) *centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo;*
 - b) *incubatori in grado di facilitare lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale;*
 - c) *centri di fabbricazione digitale.*

L'agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile, a **tasso zero**, a copertura del 70% dell'importo del programma ammesso alle agevolazioni.

La parte di sovvenzione da non restituire (**contributo in conto impianti e/o conto gestione**) è pari al 20% dell'importo complessivo del programma considerato ammissibile.

Il nuovo bando è stato istituito con il **decreto ministeriale del 21 giugno 2016**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2016.

Con un prossimo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto 21 giugno 2016 clicca qui.](#)

9. CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI APPALTO - Siglata una convenzione tra il CNDCEC e l'Università di Tor Vergata

Anche i commercialisti potranno certificare i contratti delle aziende da loro assistite. E' questo il frutto della convenzione stipulata il 15 settembre 2016 dal presidente del Consiglio nazionale della categoria, Gerardo Longobardi e dal prorettore dell'Università di Tor Vergata, Claudio Franchini.

L'ateneo romano rientra tra i soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro.

Il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 indica, tra gli organi abilitati a questo tipo di certificazioni le commissioni istituite proprio presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate in un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lungo l'elenco delle certificazioni previste nella convenzione: si va da quella dei **contratti di lavoro e di appalto** di cui agli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003 a quella della **conciliazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma quarto, D.Lgs. n. 276/2003; dalla certificazione del contenuto del **regolamento interno delle cooperative** in relazione alle tipologie di rapporti di lavoro con i soci (art. 83) a quella dei **contratti di appalto** anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 276/2003 (art. 84); dalla **certificazione dell'esperimento del tentativo di conciliazione** ex art. 410 C.p.c. alla certificazione delle clausole compromissorie; dalla certificazione dei lodi delle camere arbitrali a quella della volontà delle parti espressa in sede di certificazione in relazione alle clausole dei contratti di lavoro e alle tipizzazioni delle cause di licenziamento fino alla certificazione accordi individuali di mutamento delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento ex art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015 e all'attività di consulenza legata alla attività di certificazione.

La sottoscrizione della convenzione è avvenuta nel corso del terzo Convegno nazionale della categoria dedicato alle tematiche del lavoro, svoltosi nei giorni scorsi a Roma.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della convenzione clicca qui.](#)

10. FUSIONE PER INCORPORAZIONE - Una nota operativa dall'Accademia Romana di Ragioneria sugli aspetti civilistici, contabili e fiscali

L'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la **nota operativa n. 10/2016** dal titolo "**La fusione per incorporazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali**".

Nella nota la Fondazione:

- analizza il procedimento dell'operazione di fusione per incorporazione soffermandosi, anche con esempi, soprattutto sui casi in cui l'incorporante controlla l'incorporata detenendo la totalità delle partecipazioni (100% della partecipazione);
- illustra i principali risvolti fiscali di tale operazione.

Il procedimento di fusione è complesso: esso parte dal progetto di fusione e si conclude, attraverso tappe intermedie, con l'atto di fusione redatto da un notaio. In particolare si possono distinguere due fasi tra loro collegate: la prima che si può definire di preparazione alla fusione, la seconda di attuazione vera e propria della fusione.

L'operazione di fusione è disciplinata nel Titolo V sezione II del Codice civile dagli articoli che vanno dal **2501 al 2505-quater**. Con tale istituto si realizza l'unificazione in un unico soggetto giuridico delle diverse entità giuridiche che vi partecipano.

La presente Nota Operativa tratta i principali **aspetti civilistici, contabili e fiscali** della **fusione per incorporazione** tra società di capitali (c.d. fusione omogenea).

L'operazione di fusione per incorporazione comporta una successione a titolo universale dei beni determinando l'estinzione delle società incorporate e la contestuale sostituzione ad esse della società incorporante.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota operativa clicca qui.](#)

11. E' ON LINE IL REGISTRO NAZIONALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

E' online il Registro nazionale per l'Alternanza scuola-lavoro, www.scuolalavoro.registroimprese.it, punto d'incontro virtuale tra gli studenti che frequentano il triennio conclusivo degli istituti tecnici e dei licei e le imprese disponibili a offrire un periodo di apprendimento *on the job*.

Il Registro, la cui realizzazione è stata affidata alle Camere di commercio, è un tassello decisivo per la riuscita di uno degli aspetti più innovativi della recente riforma della scuola: l'inserimento organico di percorsi obbligatori di alternanza nelle scuole superiori ed il riconoscimento del valore dell'imparare lavorando. La riforma scolastica ha infatti stabilito che almeno 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici debbano essere svolte in un contesto lavorativo.

Nell'area aperta e liberamente consultabile del **Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro**, possono **isciversi gratuitamente** le imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni e i professionisti che vogliono investire sullo sviluppo educativo e professionale dei giovani, mettendo a disposizione percorsi di alternanza presso le proprie strutture.

Per ciascuna impresa, ente o professionista, il Registro riporta il numero massimo di studenti ospitabili, i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza e i percorsi di alternanza offerti.

Ricordiamo che, con la **legge n. 107 del 12 luglio 2015**, l'alternanza scuola-lavoro è diventata una realtà finalizzata a integrare il percorso formativo di studio con un periodo di esperienza da maturare in azienda.

L'alternanza scuola-lavoro è prevista durante il secondo ciclo di istruzione; in particolare, con i commi dal 33 al 43 dell'articolo 1, la legge:

- **inserisce organicamente percorsi obbligatori** nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei;

- **istituisce il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro**, a cui si devono iscrivere le imprese, i professionisti, gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.

L'alternanza scuola-lavoro è una strategia educativa all'interno della quale il contesto lavorativo è chiamato ad assumere un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.

Il comma 41, dell'art.1 della citata legge n. 107/2015 stabilisce che il **Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro** è istituito presso le Camere di Commercio in accordo con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sentito il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il Registro Nazionale Alternanza è composto:

a) da **un'area aperta e consultabile gratuitamente** in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza;

b) da una **sezione speciale del Registro delle Imprese**, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 12 AL 30 SETTEMBRE 2016)

1) Legge 19 agosto 2016, n. 177: Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Delibera 13 luglio 2016: Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità. (Delibera n. 26166). (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

3) Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179: Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 7 luglio 2016: Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche, relativi alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Segretariato Generale delle Giustizia Amministrativa – Decreto 12 settembre 2016: Regolamento sulle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, concernente la comunicazione di avvio della sperimentazione del P.A.T. dal 10 ottobre al 30 novembre 2016. (Decreto n. 106/2016). (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 2 agosto 2016, n. 182: Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto. (Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 4 agosto 2016: Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 16 settembre 2016: Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. (Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 25 maggio 2016, n. 183: Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 – Supplemento Ordinario n. 42).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 14 settembre 2016: Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. (Delibera n. 973). (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

11) Ministero dell'Interno - Decreto 22 settembre 2016: Certificazione di bilancio di previsione per l'anno 2016 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e unioni di comuni. (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

*Non so se sei d'accordo, ma **Gil Stern** sostiene che:*

**SIA GLI OTTIMISTI CHE I PESSIMISTI
HANNO CONTRIBUITO
ALLA NOSTRA SOCIETA'.
L'OTTIMISTA HA INVENTATO L'AEREO
E IL PESSIMISTA IL PARACADUTE.**

BUONA GIORNATA !